

Codice A1816B

D.D. 27 luglio 2026, n. 1453

R.D. 523/1904: P.I. 7952 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una protezione spondale sul fiume Stura di Demonte, in località Cascina Fioretti, in comune di Borgo San Dalmazzo (CN) - Richiedente: Comune di Borgo San Dalmazzo.



ATTO DD 1453/A1816B/2026

DEL 27/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904: P.I. 7952 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una protezione spondale sul fiume Stura di Demonte, in località Cascina Fioretti, in comune di Borgo San Dalmazzo (CN) - Richiedente: Comune di Borgo San Dalmazzo

Premesso che:

- in data 23/06/2026 con nota assunta al prot. n. 28658/A1816B il Comune di Borgo San Dalmazzo, con sede in Via Roma 74 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica, al fine di contrastare i fenomeni erosivi del tratto interessato, per la realizzazione di una difesa spondale in sponda idrografica destra del fiume Stura di Demonte, in loc. Cascina Fioretti, nel comune di Borgo San Dalmazzo (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal progettista incaricato ing. Virgilio Anselmo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino (file: *1GRDBRN62L06B033F-09062026-1102.010_0.1646- Elaborato 01- Relazione; GRDBRN62L06B033F-09062026-1102.020_0.1646- Elaborato 02- Sezioni, corografia; GRDBRN62L06B033F-09062026-1102.030_0.1646- Elaborato 01- Relazione; GRDBRN62L06B033F-09062026-1102.040_0.1646- Elaborato 03- Particolari costruttivi*), in base ai quali è descritto l'intervento di difesa spondale in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 da realizzarsi in corrispondenza dei lotti censiti al C.T. al F. 11, mappali 259-258-257-118, e consistente in:

- batteria di repellenti (n.4) disposti nell'arco della curva alla base della parete in grado di impedire l'asportazione dei detriti di falda e di favorire nel tempo, l'impianto di vegetazione ripariale; i repellenti sono realizzati in gabbioni a sacco giustapposti a quinconce il cui riempimento è ottenuto con ciottolame prelevato dai sedimenti presenti in alveo sulla sponda sinistra;
- taglio della vegetazione presente in alveo nel tratto interessato dai lavori.

Considerato che:

- con nota prot. n. 29841/A1816B del 30/06/2026 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

- contestualmente all'avvio del procedimento è stato richiesto parere ai sensi della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.), all'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo;

- l'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo ha espresso proprio parere assunto al prot. n. 33404/A1816B del 20/07/2026, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- il Comune di Borgo San Dalmazzo ha approvato gli elaborati progettuali con Verbale di D.G.C. n. 153 del 11 giugno 2026;

- é stata effettuata visita in sopralluogo in data 23/07/2026 da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e visti gli elaborati progettuali, l'esecuzione dei lavori in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Stura di Demonte.

Dato atto che per i lavori di manutenzione dell'alveo, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone e spese di istruttoria, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- l'art 37 della L.R. 15/2020;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Borgo San Dalmazzo

ad effettuare i lavori per la realizzazione di una difesa spondale in sponda idrografica destra del fiume Stura di Demonte, in loc. Cascina Fioretti, in comune di Borgo San Dalmazzo (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del succitato Settore;
- b. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel parere; dell'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo (acquisito al prot. n. 33404/A1816B del 20/07/2026 e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale);
- c. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale – Cuneo
- e. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- f. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- g. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- h. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (guadi, piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- i. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni 3** a far data dalla presente Determinazione;
- j. il committente dei lavori dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al succitato Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- k. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Maria Grazia Gallo

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Davide Mussa per Gianluca Comba